D.D.S. n. 2698 **REPUBBLICA ITALIANA**

R E G I O N E S I C I L I A N A

DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA

SERVIZIO TUTELA E ACQUISIZIONI

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la L.R. 1 agosto 1977, n.80;
VISTA la L.R. 7 novembre 1980, n.116;
VISTO il D.I. 26 settembre 1997;
VISTO il decreto interassessoriale n.6137 del 28.5.1999, pubblicato nella G.U.R.S. n.39 del 20.8.1999;
VISTO l'art. 7 della L.R. 15 maggio 2000, n. 10;
VISTA la L.R. 10 agosto 1985, n.37;
VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio;
VISTO il D.P.R.S. n. 2413 del 18.4.2018 di conferimento dell'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento BB.CC. e I.S. all'ing. Sergio Alessandro;
VISTO il D.D.G. n. 1860 del 19.04.2018, con il quale il Dirigente responsabile del Servizio Tutela è delegato alla firma dei provvedimenti sanzionatori in materia di tutela del paesaggio;
VISTA la L.r. n. 2 del 22.2.2019 pubblicata nel suppl. ord. della GURS n. 9 del 26.2.2019;
VISTO il D.D.S. n. 2722 del 14.6.2016, vistato in entrata al n. 1875 cap. 1987, in data 21.7.2016 dalla Ragioneria Centrale dell' Assessorato Regionale Beni Culturali, con il quale è stato comminato , nei confronti dei Sigg.ri **xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx** , ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. n. 42/2004, il pagamento dell'indennità pecuniaria di Euro **7.968,24** per le opere abusive ivi elencate, realizzate nel comune di xxxxxxxxxx (xx) – xxxxxxxxxx - Foglio di mappa n. xx p.lla xxx sub x-x - in assenza dell' autorizzazione della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Catania;
VISTA la nota prot. n.19094 del 12.11.2018 ingressata al prot. n. 57435 del 19.12.2018 , con la quale la Soprintendenza di Catania dichiara che la concessione edilizia è stata rilasciata dal Comune di Xxxxxxxxxxxxx il 26.3.2004 ed è quindi prescritta ;
CONSIDERATO che nel frattempo si è consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale "*il provvedimento di concessione in sanatoria non può non determinare la cessazione della permanenza anche dell'illecito paesaggistico", con la conseguenza che "proprio il momento del rilascio della sanatoria costituisce il dies a quo della prescrizione della sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 28 della l. n. 689/1981"* (tra le ultime: C.G.A. 19 gennaio 2018, n.24; C.G.A. n.168 del 23 marzo 2018).
Applicando tale principio al caso in esame, ne consegue che al momento di adozione del suddetto decreto sanzionatorio erano già trascorsi più di cinque anni dal rilascio da parte del Comune di xxx xxxxxxxxxxxxx della concessione edilizia in sanatoria e pertanto la sanzione di che trattasi è da considerarsi prescritta ai sensi dell'art.28 della L.n. 689/1981.

D E C R E T A

Art. 1) Per le motivazioni di cui in premessa, sono annullati gli effetti di cui al D.D.S. n. 2722 del 14.6.2016 vistato in entrata al n. 1875 cap. 1987, in data 21.7.2016 con il quale è stato comminato , nei confronti dei Sigg.ri **xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx** il pagamento dell'indennità pecuniaria di Euro **7.968,24** .
Art. 2) L'accertamento di € **7.968,24** di cui al D.D.S. n.. 2722 del 14.6.2016 assunto sul capitolo 1987, capo 14, dell'esercizio finanziario 2016 è ridotto di pari importo.

Art. 3) Il presente decreto sarà trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line, ai sensi dell'articolo 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successivamente sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale per il visto di competenza.

Palermo, 14 giugno 2019

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott.ssa Daniela Mazzarella)
F.to